

come di seguito indicato:

- al punto 1. “Principi generali”, terzo capoverso, primo alinea, dopo la parola specie viene inserita la parola “protette”, pertanto l’intero alinea viene sostituito dal seguente: “le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, quelle indicate dalla legge n.157/1992 all’art. 2, comma 1”;

- al punto 1. “Principi generali”, il penultimo capoverso viene sostituito dal seguente: “Il presente regime d’aiuto potrà essere applicato fino al 30 novembre 2024, fatto salvo l’impegno a provvedere agli eventuali adeguamenti alle norme relative agli aiuti di Stato applicabili successivamente alla scadenza degli “Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1)”;

- al punto 3.4.1 “Allevamenti zootecnici”, il secondo capoverso, viene sostituito dal seguente: “Oltre al valore dell’animale predato possono essere ammessi a contributo anche i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti in misura pari al 100 % del costo sostenuto che in ogni caso non può essere

superiore al valore di mercato dell’animale ferito”;

- al punto 4. “Contributi per gli interventi di prevenzione per la difesa degli allevamenti zootecnici e delle produzioni agricole” il quarto capoverso è così sostituito: “L’intensità massima dei contributi corrisponde al 100% dei costi sostenuti.”;

3. di dare atto che le modifiche proposte sono state sottoposte al vaglio della Commissione Europea che le ha ritenute conformi con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato con Decisione SA.53390 del 18 marzo 2019;

4. di dare atto, altresì, che in attuazione del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019, il limite degli aiuti “de minimis” di cui ai Criteri, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 364/2018, è innalzato da 15.000,00 a 20.000,00 Euro;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2019, N. 611

#### **Piano di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio della regione Emilia-Romagna**

##### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare:

- l’art. 10 che prevede che le Regioni predispongano Piani Faunistico-Venatori;

- l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali muniti di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate inoltre:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56

ed in particolare:

- l’art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, stabilendo, fra l’altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi e le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l’art. 41, comma 1, che istituisce il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l’esercizio venatorio sull’intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle Amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36 - 43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l’altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell’art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell’attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell’assetto dell’esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività

faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accenramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l'art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R.

12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla Legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";

- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

- la L.R. n. 22/2015 denominata "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/2007 recante "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004";

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 1419/2013 recante "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali"" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79/2018 recante "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/09";

- n. 1147/2018 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)";

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Considerato che, così come riportato nel sopracitato Piano Faunistico, la volpe (*Vulpes vulpes*), oltre ad essere una specie diffusa e abbondante in gran parte dell'areale europeo, occupa il 92% della superficie regionale senza soluzione di continuità

dalla pianura al crinale appenninico;

Preso atto che la volpe, oltre a rappresentare un limite alla riproduzione della fauna selvatica negli Istituti con finalità di produzione e riproduzione quali le Oasi, le Zone di Ripopolamento e Cattura o i Centri Privati di cui all'art. 10 della Legge n. 157/1992, è causa di danni agli allevamenti di bassa corte ma soprattutto, con lo scavo delle proprie tane, compromette l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili;

Dato atto che il controllo faunistico della specie in Regione Emilia-Romagna è stato attuato in ottemperanza a quanto previsto dai "Piani di controllo" approvati dalle Province nel rispetto dei contenuti dei propri Piani Faunistico-Venatori, attualmente scaduti;

Atteso che per i territori di Ravenna e Ferrara, alla scadenza dei rispettivi "Piani di controllo provinciali", la Giunta regionale aveva già provveduto ad approvare specifici piani con deliberazioni n. 955/2016 e n. 1086/2016;

Rilevata la necessità di procedere, ai sensi del soprarichiamato art. 16 della L.R. n. 8/1994 ed in attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio regionale, all'adozione di un piano regionale di controllo della volpe con validità quinquennale (periodo 2019-2023) da applicare sull'intero territorio regionale;

Ritenuto pertanto che, per uniformità nella gestione del controllo faunistico regionale, anche per il territorio di Ferrara e Ravenna sia da applicare il predetto Piano regionale di controllo della volpe, e che pertanto, pur non essendo ancora scaduti, cessano di avere efficacia i precedenti "Piani di controllo" di cui alle deliberazioni n. 955/2016 e n. 1086/2016;

Atteso che per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette, valgono le misure specifiche di conservazione approvate dagli Enti gestori delle medesime;

Visti gli esiti della valutazione d'incidenza del Piano regionale di controllo della volpe di cui alla nota Protocollo NP/2019/11373 in data 12/4/2019 del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, con la quale si comunica l'esito positivo di detta valutazione, in quanto gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della rete Natura 2000, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, tutte recepite nel Piano oggetto del presente atto:

- Prescrizioni generali:
- mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati;
- limitare il disturbo causato dagli automezzi e dai cani;
- è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide;
- Controllo con abbattimento diretto:
- è vietato l'abbattimento diretto nel periodo 15 marzo 15 luglio;
- Controllo con gabbie trappole:
- limitare il disturbo alle specie non target assicurando il controllo quotidiano delle trappole, al fine di evitare di trattenere all'interno, soprattutto durante il periodo di cova, specie non oggetto del piano di controllo;
- liberare immediatamente gli animali eventualmente catturati e non appartenenti alle specie bersaglio;

- in presenza di zone umide, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate nel rispetto delle seguenti indicazioni, ai fini della tutela delle zoocenosi nidificanti a terra:
  - almeno a 10 m dai canneti;
  - in punti ove non sia presente flora di interesse comunitario;
  - l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie;
- Controllo sulle tane:
- in riferimento agli interventi di controllo sulle tane della volpe anche in aziende faunistico-venatorie, per prevenire rischi per la stabilità delle arginature, gli interventi devono essere limitati alle arginature in cui siano stati segnalati pericoli da parte degli enti di gestione idraulica e, in ogni caso, previo sopralluogo preventivo se il controllo avviene nel periodo 15 marzo – 15 luglio;

Richiamato inoltre il parere favorevole - richiesto in data 14 marzo 2018 con Pec registrata al Protocollo PG/2019/257819 - pervenuto con nota ISPRA Prot. 19148 del 28 marzo 2019, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2019/310310 in data 29 marzo 2019, nel quale si reputa accettabile il ricorso ad un piano di controllo numerico della volpe volto a contenere gli impatti alle produzioni agricole e faunistiche avente i contenuti proposti sia in termini di metodi che di contingenti prelevabili annualmente;

Considerato inoltre che il predetto parere favorevole reso da ISPRA è subordinato all'esclusione dalle aree di intervento delle zone destinate a colture cerealicole e legumi da granella e alla realizzazione degli interventi di controllo nelle arginature/terrapieni solo a seguito di parere favorevole espresso da ISPRA stesso, previa produzione di specifica documentazione integrativa e solo qualora siano stati accertati rischi idraulici direttamente collegabili alla presenza di tane di volpe;

Rilevata la necessità di recepire le indicazioni precisate da ISPRA nel soprarichiamato parere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di un "Piano quinquennale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*)", valido per l'intero territorio regionale con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché nelle Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio

delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato

di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Piano quinquennale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*)" valido per l'intero territorio regionale, con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché delle Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con l'approvazione del Piano di cui al presente atto cessano di avere efficacia le deliberazioni n. 955/2016 e n. 1086/2016;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1


**PIANO DI CONTROLLO  
DELLA VOLPE  
2019 - 2023**

## PARTE PRIMA

### STATUS, DISTRIBUZIONE, PROBLEMATICHE E GESTIONE PREGRESSA DELLA VOLPE IN EMILIA-ROMAGNA

#### 1. Status e distribuzione

La volpe (*Vulpes vulpes*) è diffusa e abbondante in gran parte dell'areale europeo. In regione la distribuzione nota interessa il 92,2% della superficie complessiva, vale a dire pressoché l'intero territorio senza soluzione di continuità dalla pianura al crinale appenninico. Le poche lacune che si possono osservare nell'areale distributivo devono essere presumibilmente ascritte a carenza di informazioni. A fronte di una omogenea distribuzione esistono peraltro forti differenze tra la pianura, dove la volpe presenta generalmente basse densità, e la fascia collinare e montana, dove si riscontrano densità medio alte e localmente anche molto elevate. I dati disponibili indicano per tutta la regione una chiara tendenza nel recente passato all'espansione dell'areale verso la pianura, oltre ad un aumento pressoché generalizzato degli effettivi laddove l'areale è consolidato da decenni. Ciò va indubbiamente messo in relazione con l'aumentata disponibilità di risorse trofiche facilmente accessibili, ivi compresi gli ingenti ripopolamenti dei territori cacciabili con fauna proveniente da allevamenti. (Carta regionale delle vocazioni faunistiche).




#### 2. Problematiche e gestione pregressa in Emilia-Romagna: danni alle produzioni agricole, prevenzione, controllo e prelievo venatorio.

##### 2.1 Danni

In Emilia-Romagna i danni da specie cacciabili, quale la volpe, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 8/1994, sono a carico della Regione nelle aree precluse all'esercizio venatorio, mentre nei territori ricadenti negli ATC o nelle Aziende faunistico-venatorie provvedono direttamente i soggetti gestori.


Di seguito viene riportato un grafico riferito al periodo 2008-2018 relativo all'importo dei danni da volpe risarciti dalla Regione e dagli ATC, il dettaglio provinciale e la rappresentazione cartografica.



#### Danni da volpe agli allevamenti di bassa corte in Emilia-Romagna

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Bologna</b>	2.492	474	3.883	4.515							
<b>Piacenza</b>			300					393			
<b>Reggio Emilia</b>					1.879						
<b>Parma</b>	752	915									
<b>Ravenna</b>			384								
<b>ATCRE3</b>											150

#### Danni da volpe agli allevamenti di bassa corte in Emilia-Romagna suddivisi per Province e ATC



#### Rappresentazione cartografica dei danni da volpe agli allevamenti di bassa corte in Emilia-Romagna suddivisi per Province e ATC


Dall'analisi dei dati risulta evidente il calo progressivo dei danni all'allevamento degli animali di bassa corte, riconducibile in primo luogo alla messa in atto, da parte degli imprenditori agricoli che vogliono avvalersi del diritto di richiedere il riconoscimento del danno subito, dei previsti sistemi di prevenzione del danno stesso, prima tra tutte la stabulazione degli animali da cortile e il ricovero notturno. In secondo luogo ha influito anche il controllo puntiforme della volpe effettuato dalle amministrazioni provinciali in ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi piani di controllo redatti ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992.

## 2.2 Prelievo venatorio

In Italia la volpe è specie cacciabile, ai sensi della Legge n. 157/1992, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Le normative regionali possono regolamentare ulteriormente il prelievo. In relazione allo status legale di "nocivo" attribuito alla volpe dal T.U. sulla caccia fino al 1977, l'importanza cinegetica della suddetta specie in Italia si può definire decisamente modesta, per la pressoché totale mancanza di tradizioni specifiche. Non a caso il prelievo della volpe è stato e viene effettuato in gran parte al di fuori del normale periodo di caccia, quale forma di mitigazione della predazione sui giovani di specie selvatiche ma anche sugli animali di bassa corte in applicazione dell'art. 19 della Legge n. 157/1992.



Così come avviene per altre specie di interesse venatorio anche per la volpe non viene in genere effettuata alcuna quantificazione o pianificazione del prelievo. Di seguito si riportano i dati riferiti al prelievo a partire dalla stagione venatoria 2011/2012 e fino al 2016/17.

Oltre al prelievo in ambito regionale è riportato l'andamento del prelievo riferito a ciascuna provincia.






TERITORIO	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	TOTALE
<b>Bologna</b>	194	220	133	133	106	106	892
<b>Parma</b>	175	146	45	150	126	118	760
<b>Reggio E.</b>	118	96	128	117	111	109	679
<b>Modena</b>	70	107	70	74	104	112	537
<b>Piacenza</b>	104	97	63	101	55	67	487
<b>Ravenna</b>	68	113	84	100	50	67	482
<b>Forlì-Cesena</b>	71	128	52	79	72	43	445
<b>Rimini</b>	42	31	38	39	23	31	204
<b>Ferrara</b>	27	40	20	36	20	41	184
<b>Extra Regione</b>	6	6	6	14	5	18	55
<b>TOTALE REGIONE</b>	<b>875</b>	<b>984</b>	<b>639</b>	<b>843</b>	<b>672</b>	<b>712</b>	<b>4725</b>



Le Province nelle quali il prelievo venatorio risulta più elevato sono quelle emiliane, in particolare Bologna seguita da Parma e da Reggio-Emilia. Anche a Modena nelle ultime due annate venatorie il numero di volpi abbattute è simile a quello delle province sopracitate.


### 2.3 Controllo delle popolazioni di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992

Di seguito vengono riportati i dati relativi all'attività di controllo della volpe in ambito regionale e a livello provinciale, attuata in ottemperanza a quanto previsto dai piani di controllo provinciali. I dati riferiti al 2018 non sono completi.




Le Province maggiormente attive nel controllo della specie sono Bologna, Modena e Reggio Emilia con un consistente aumento dei capi abbattuti nel 2017 nella Provincia di Reggio-Emilia.




	Bologna	Ferrara	Forlì-Cesena	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Totale
2007			203							203
2008	749		228			269				1246
2009	881	350	123	341		205			76	1976
2010	349	350	262	608	132	212		628	80	2621
2011	837	350	239	681	144	320	483	1000	164	4218
2012	1359	290	183	1036	210	321	430	911	124	4864
2013	1077	218	157	884	247	12	365	862	66	3888
2014	1040	127	145	845	173	15	413	688	118	3564
2015	1793	57	114	960	302	38	388	238	61	3951
2016	661	17	73	838	129	40	352	668	93	2871
2017	819	35	100	1097	79	32	357	1167	54	3740
2018	820			622	30	67	133		45	1717
<b>Totale</b>	<b>10385</b>	<b>1794</b>	<b>1827</b>	<b>7912</b>	<b>1446</b>	<b>1531</b>	<b>2921</b>	<b>6162</b>	<b>881</b>	<b>34859</b>



Nei grafici successivi sono indicati i diversi metodi di controllo utilizzati. A livello regionale il metodo indubbiamente più utilizzato è il prelievo all'aspetto.



Il quadro regionale si differenzia analizzando l'utilizzo di ciascuno dei metodi di prelievo: l'"aspetto" è di gran lunga il metodo maggiormente utilizzato nel territorio di Bologna e di Reggio-Emilia, l'utilizzo dei cani da tana o l'abbattimento da parte di gruppi di cacciatori viene attuato prioritariamente a Forlì, Bologna, Modena e Reggio-Emilia mentre l'uso di gabbie-trappole è in assoluto utilizzato più a Bologna che in tutti gli altri territori provinciali. Lo sparo da autoveicolo con fonte luminosa viene attuato solo nella Provincia di Modena.



## PARTE SECONDA

### PIANO REGIONALE DI CONTROLLO 2019 - 2023

#### 3. Aspetti normativi

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili a questa specie viene individuato nell'art. 19 della citata Legge n. 157/1992 e nell'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- migliore gestione del patrimonio zootecnico
- tutela del suolo
- motivi sanitari
- selezione biologica
- tutela del patrimonio storico-artistico
- tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici
- autorizzati dalla Regione sentito il parere dell'ISPRA

Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici, la Regione può autorizzare un Piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:

- dalle guardie venatorie provinciali (oggi Polizie locali provinciali), che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il Piano, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica;
- dalle guardie forestali (oggi Carabinieri forestali)
- dalle guardie comunali (oggi Polizie locali municipali), munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Il controllo faunistico di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave impatto e **non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche.**

#### 4. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del Piano

Il Piano di controllo della volpe risponde alle seguenti finalità:

1. tutelare la riproduzione della fauna selvatica stanziale negli istituti con specifiche finalità di "produzione della fauna selvatica";

2. consentire l'attuazione di programmi integrati finalizzati alla costituzione di nuclei di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi nelle AFV e negli ATC;
3. tutelare l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili;
4. limitare i danni agli allevamenti avicunicoli;
5. monitorare lo stato sanitario delle popolazioni di Volpe nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017.

Il presente "Piano", **valido per il quinquennio 2019 – 2023**, si applica sull'intero territorio regionale, con particolare riferimento al Comprensorio 1 così come definito dal Piano Faunistico-Venatorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue, che, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica.

## **5. Attuazione del Piano**

### **5.1 Metodi ecologici**

La principale misura di contenimento non cruenta della Volpe è rappresentata dal contenimento della disponibilità delle fonti trofiche artificiali.

Oltre all'auspicabile adeguamento dei contenitori di rifiuti urbani e alla recinzione delle discariche, una fonte trofica artificiale di elevata importanza è costituita dalla disponibilità di animali appartenenti alle specie selvatiche immessi sul territorio a fini venatori, soprattutto galliformi. Negli istituti di gestione interessati dal presente Piano, fatti salvi i "programmi" integrati di intervento, massimo triennali, finalizzati alla costituzione di nuclei di popolazione in grado di autosostenersi, di cui si dirà in seguito, è vietata qualsiasi operazione di ripopolamento durante tutto l'arco dell'anno. Nel caso di animali di bassa corte, la predazione deve essere prevenuta attraverso la protezione meccanica tramite recinzione idonea delle strutture di allevamento e con il ricovero notturno degli animali.

Nelle aree ad agricoltura intensiva è necessario promuovere l'incremento della disponibilità di siti di rifugio e di nidificazione per la fauna selvatica tramite la conservazione/realizzazione di aree incolte, siepi, boschetti. La Regione, oltre ad aver previsto un'apposita misura del PSR per il finanziamento di tali interventi, provvede annualmente all'approvazione di appositi bandi con le medesime finalità. Analogamente gli ATC e gli Istituti privati, con particolare riferimento alle Aziende Faunistico-Venatorie, nei territori di competenza e così come previsto dalle normative vigenti, stanziavano fondi per interventi ambientali atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna selvatica.

Le suddette azioni si configurano quali *metodi ecologici* di cui all'art. 19, comma 2, della Legge n. 157/1992 e pertanto costituiscono strumenti prioritari d'azione nell'ambito delle iniziative volte al controllo numerico della volpe.

### **5.2 Ambiti di attivazione del Piano di controllo della volpe**

### **5.2.1 Tutela della riproduzione della fauna selvatica stanziale negli istituti con specifiche finalità di protezione e produzione della fauna**

Il Piano di controllo può essere attuato nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di rifugio, nei centri pubblici e privati di produzione di fauna selvatica, nelle aree di rispetto degli ATC, ove non si realizzi alcuna immissione di selvaggina di qualunque origine, durante tutto l'arco dell'anno. Sono fatti salvi specifici "Progetti sperimentali" di ripopolamento o reintroduzione di specie selvatiche approvati da ISPRA.

Qualora una specifica istruttoria tecnica ne verifichi l'opportunità (es. presenza di tane attive a breve distanza dai confini degli istituti di cui sopra), gli interventi di controllo possono essere estesi anche alla distanza di non più di 500 metri dal confine dell'ambito protetto, purché anche in questa non vengano effettuate immissioni di selvaggina.

Sono in ogni caso esclusi a tal fine interventi nelle Oasi di protezione della fauna.

### **5.2.2. Interventi in zone cacciabili.**

Nelle Aziende faunistico-venatorie e negli ATC, l'effettuazione del controllo cruento delle volpi, con i mezzi previsti nel presente Piano, sarà consentito esclusivamente in zone georiferite di dimensioni idonee alle esigenze della/delle specie oggetto di intervento, nelle quali i piani di gestione annuali degli soggetti gestori, redatti in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Faunistico-Venatorio vigente e approvati dai Servizi Territoriali competenti, prevedano programmi integrati di interventi, massimo triennali, finalizzati alla ricostruzione di nuclei di popolazione di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi. Tali programmi devono prevedere la riduzione progressiva, fino a totale sospensione, delle immissioni, da effettuarsi prioritariamente con individui provenienti da catture locali, nonché l'avvio di un prelievo sostenibile, qualora possibile, basato su censimenti e piani di abbattimento annuali.

In tali istituti, nel periodo di durata del programma, deve essere previsto il divieto di caccia delle specie immesse e il monitoraggio con cadenza annuale dei risultati ottenuti.

### **5.2.3. Tutela del suolo**

Il Piano di controllo può essere attuato nei terrapieni o negli argini pensili laddove gli Enti gestori della rete viaria, ferroviaria o dei corsi d'acqua, i Comuni, la protezione civile o altri soggetti preposti alla sicurezza pubblica rilevino situazioni di estrema criticità documentate e georeferenziate e direttamente collegabili alla presenza di tane di volpe. Successivamente alla rimozione delle volpi dalle tane o comunque una volta verificata la mancanza di frequentazione da parte di mammiferi fossori, dovrà seguire l'immediata e completa chiusura delle tane mediante interrimento.

Qualora gli interventi non rivestano carattere di urgenza, è necessario un supplemento di istruttoria che la Regione deve produrre ad ISPRA per il previsto parere, che riporti i risultati di un monitoraggio delle arginature e dei terrapieni considerati a rischio con indicazione della metodologia di rilievo impiegata e con rilevazione e mappatura georeferenziate di ciascuna delle tane a rischio, ivi comprese anche tane attribuibili ad altre specie fossorie.

### **5.2.4 Mitigazione dell'impatto sugli allevamenti avicunicoli**

Gli agricoltori muniti di partita IVA attiva e iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003, potranno richiedere un intervento di controllo a seguito di predazioni da volpe su animali

di bassa corte esclusivamente laddove sia stata effettuata la preventiva messa in opera dei metodi di protezione incruenti consistenti nella corretta stabulazione degli animali allevati (ricovero notturno degli animali e presenza d'idonea recinzione). Il metodo preferibile tal fine è la cattura mediante gabbie-trappola.

#### **5.2.5. Monitoraggio dello stato sanitario delle popolazioni di Volpe**

Nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017, gli esemplari di volpe abbattuti ai sensi del presente Piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nelle quantità, modi e tempi previsti dal Piano di sorveglianza stesso.

### **6. Modalità operative**

In particolare, vengono individuate le seguenti metodologie d'intervento:

**6.1 Intervento individuale con tecnica dell'aspetto, considerato prioritario e fondamentale**, con fucile ad anima liscia o carabine di calibro adeguato alla mole dell'animale. Tale intervento può essere effettuato anche in orario notturno, con l'utilizzo di fonti luminose od ottiche ad intensificazione d'immagine e/o luminosa, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore di suono. L'intervento individuale all'aspetto può essere attuato durante l'intero anno solare, con esclusione del periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 30 giugno. In aree pianeggianti gli operatori intervengono in nuclei di almeno 2 (due) unità, da posizione elevata rispetto al piano di campagna o da postazioni tipo altana. In ogni caso il tiro deve avere un'angolazione tale da permettere allo stesso di essere ficcante al suolo al fine di garantire l'impossibilità di eventuali rimbalzi.

**6.2** Qualora le Polizie provinciali lo autorizzino, è consentito anche il **tiro con ausilio di fonte luminosa da automezzo**. Il tiro deve avere un'angolazione tale da permettere allo stesso di essere ficcante al suolo al fine di garantire l'impossibilità di eventuali rimbalzi. L'arma dovrà essere trasportata in custodia e scarica fino a raggiungere le strade interpoderali e/o vicinali di cui all'art. 3, comma 1, punto 52) del D.lgs n. 285/1992 "Codice della strada", nelle quali si potrà attuare questo tipo di intervento. Gli equipaggi devono essere formati da un massimo di tre persone per autoveicolo con la possibilità di utilizzo di una sola arma. Non è consentito uscire singolarmente. Tale metodo può essere utilizzato durante l'intero anno solare da un'ora dopo il tramonto fino alle ore 24,00. Le Polizie provinciali possono prevedere ulteriori modalità prescrittive.

**6.3 Utilizzo di gabbie-trappola selettive**: sono strumenti che rispondono a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione e arrecano nel contempo il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio. Le trappole dovranno essere controllate quotidianamente e anche più volte al giorno nel periodo estivo quando le temperature sono più elevate. In caso di cattura di specie diverse dalla volpe, gli animali catturati dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso, salvo che non siano essi stessi oggetto di controllo faunistico (in tal caso si dovranno seguire le regole dello specifico Piano di controllo).



L'uso della trappola dovrà essere privilegiato all'interno degli ambiti protetti e nelle Aziende faunistico-venatorie. Le trappole dovranno essere posizionate in modo che non siano esposte direttamente al sole e in maniera tale che nel corso della giornata ci sia la possibilità per gli animali intrappolati di avere ombra; vanno inoltre mimetizzate con materiale vegetale e il meccanismo di scatto va tarato in maniera tale da evitare la cattura di animali di piccola taglia (scatto solo con peso superiore a tre chilogrammi).

Le dimensioni minime in centimetri delle trappole dovranno essere le seguenti: 40 (larghezza) x 40 (altezza) x 100 (lunghezza). Le volpi catturate dovranno essere abbattute con le armi previste per il presente Piano di controllo.

L'intervento con uso di gabbie-trappola può essere attuato durante l'intero anno solare e senza limitazioni di orario.

Le gabbie-trappola che vengono impiegate nell'attività di controllo devono essere identificate, dalla Provincia, tramite targhette di riconoscimento o altra forma di punzonatura, al fine di poterle ricondurre alla specifica funzione.

**6.4 Intervento alla tana** da realizzarsi nelle adiacenze della tana stessa con non più di due cani specializzati per il controllo della volpe e con non meno di sei e non più di quindici coadiutori armati di fucile ad anima liscia. Il periodo interessato è **1 gennaio – 30 luglio**.

**In caso di interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) si potrà operare nell'intero arco dell'anno con qualunque dei mezzi sopracitati.**

**Non sono ammessi interventi mirati di abbattimento durante il periodo della trebbiatura (giugno-ottobre), su colture cerealicole e legumi da granella.**

**È vietato l'uso di bocconi avvelenati, lacci e tagliole.**

## **7. Destinazione delle carcasse**

Gli esemplari di volpe abbattuti ai sensi del presente Piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nelle quantità, modi e tempi previsti dal Piano Regionale di Monitoraggio Sanitario.

Le carcasse degli esemplari abbattuti sono rese disponibili ad ogni Istituto Scientifico che ne faccia debita richiesta.

L'eventuale smaltimento delle carcasse dovrà avvenir mediante pirodistruzione, consegna a ditte specializzate nello smaltimento o per inumazione. In quest'ultimo caso l'interramento verrà effettuato per quantitativi non superiori a 100 chilogrammi di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

## **8. Numero massimo degli animali da abbattere**

Prendendo a riferimento i dati storici di prelievo in controllo delle province, e di questi il valore maggiore, si ritiene di poter indicare un numero massimo di 6.150 individui da prelevare annualmente in ambito regionale, così ripartiti:

Bologna	Ferrara	Forlì- Cesena	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Totale
1800	350	300	1100	350	350	500	1200	200	6150

Qualora necessario sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti.

## 9. Operatori incaricati

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

## 10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

## 11. Attivazione delle azioni di controllo

Fatte salve le specifiche richieste pervenute dai Servizi Territoriali Caccia e Pesca competenti per territorio, ogni Provincia e la Città Metropolitana di Bologna definisce le modalità di inoltro delle richieste di attivazione del Piano di controllo da parte dei soggetti interessati (ATC, Istituti privati, agricoltori, Enti gestori delle acque, della rete viaria o ferroviaria), le modalità per la verifica dei pre-requisiti indicati ai precedenti punti 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4, nonché le modalità di trasmissione dei risultati del monitoraggio di cui al successivo punto 13.

## 12. Attuazione del Piano e controllo delle operazioni

A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite fino all'attivazione del "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo" realizzato dalla Regione. Le Amministrazioni che non hanno ancora provveduto dovranno ultimare le fasi necessarie a completarne l'attivazione.

## 13. Monitoraggio del Piano

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come sotto indicati, è attività da considerarsi propedeutica ed indispensabile per l'attivazione del controllo per l'anno successivo.

A tal fine i soggetti richiedenti il Piano di controllo della volpe (ATC, AFV, Centri privati) trasmettono, entro il 31 luglio di ogni anno, alle Polizie provinciali e Metropolitana, i dati di seguito indicati **riferiti alle aree oggetto delle operazioni di controllo numerico** e nella fascia limitrofa di 500 metri:

- transetti diurni e notturni con ausilio di faro (percorsi campione), rivolti sia alla volpe che alle specie preda, per definire indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA).  
Le operazioni censuarie dovranno essere condotte nel periodo da gennaio/febbraio sino ad aprile/maggio. Le uscite per il monitoraggio dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca e alla Polizia provinciale indicando il luogo e il giorno del monitoraggio almeno 48 ore prima dell'uscita;
- rilevamento delle tane attive di Volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio.

I transetti dovranno essere ripetuti con cadenza annuale mentre la conta delle tane potrà essere effettuata con cicli poliennali (3-5 anni).

Quanto all'analisi dell'impatto della volpe sugli allevamenti di bassa corte e sulla messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione farà fede quanto registrato sull'apposito "Sistema regionale di raccolta dei dati dei danni e prevenzione georeferenziati".

#### **14. Rendicontazione delle operazioni**

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano allo Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, le tecniche impiegate, il numero dei capi rimossi per ciascuna tecnica, il Comune e la località e l'Istituto faunistico interessato. A seguito dell'attivazione del Sistema automatico di registrazione, la Regione provvederà direttamente all'estrazione e all'elaborazione dei suddetti dati. Dovranno altresì essere trasmessi i dati di consistenza e di successo riproduttivo delle specie di interesse cinegetico presenti nelle aree di intervento con finalità di protezione e produzione della fauna sia in ambiti protetti che cacciabili. Dovranno essere evidenziate anche le condizioni e i risultati degli eventuali interventi di carattere straordinario attuati.

Al termine del quinquennio di durata del Piano, la Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto esaustivo delle attività svolte in cui sia indicato, per ciascuna annualità e per ciascuna provincia, il numero dei capi di volpe abbattuti suddiviso per ciascun istituto territoriale interessato, per tecniche di prelievo adottate e la valutazione degli effetti del controllo sulle popolazioni faunistiche di interesse cinegetico presenti nelle aree di intervento, sia in termini di consistenza che di successo riproduttivo. Dovranno essere evidenziate anche le condizioni e i risultati degli eventuali interventi di carattere straordinario attuati.

#### **15. Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000**

Si riportano le prescrizioni nelle Aree della Rete Natura 2000:

- **Prescrizioni generali:**
  - mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati;
  - limitare il disturbo causato dagli automezzi e dai cani;
  - è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide.
  
- **Controllo con abbattimento diretto:**
  - è vietato l'abbattimento diretto nel periodo 15 marzo - 15 luglio.
  
- **Controllo con gabbie trappole:**
  - limitare il disturbo alle specie non target assicurando il controllo quotidiano delle trappole, al fine di evitare di trattenere all'interno, soprattutto durante il periodo di cova, specie non oggetto del Piano di controllo;
  - liberare immediatamente gli animali eventualmente catturati e non appartenenti alle specie bersaglio;
  - in presenza di zone umide, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate nel rispetto delle seguenti indicazioni, ai fini della tutela delle zoocenosi nidificanti a terra:
    - almeno a 10 m dai canneti;
    - in punti ove non sia presente flora di interesse comunitario;
    - l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie.
  
- **Controllo sulle tane:**
  - in riferimento agli interventi di controllo sulle tane della volpe anche in aziende faunistico-venatorie, per prevenire rischi per la stabilità delle arginature, gli interventi devono essere limitati alle arginature in cui siano stati segnalati pericoli da parte degli enti di gestione idraulica e, in ogni caso, previo sopralluogo preventivo se il controllo avviene nel periodo 15 marzo – 15 luglio.